

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 35

Finanziamento straordinario all' IRFoP per oneri relativi al personale (programma 2.5.1.)

- 1.** Nelle more dell' espletamento delle procedure relative agli inquadramenti nel ruolo unico regionale previsti dal Titolo II, Capo V, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' IRFoP un finanziamento straordinario per l' anno 1993, nella misura massima di lire 7.000 milioni, a copertura degli oneri relativi al personale.
- 2.** Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso ed erogato in due soluzioni, nella misura del cinquanta per cento entro il 31 marzo 1993 e del restante cinquanta per cento entro il 30 settembre 1993.
- 3.** Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1993.
- 4.** Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.